



COMUNE DI BARBANIA

Tel. 011 92.43.621 – 92.42.102
Fax. 011 92.43.958

PROVINCIA DI TORINO

C.F. 83000050019

C.A.P. 10070

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **43**
DEL 14/12/2023

Oggetto: IMU - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2024.

L'anno **duemilaventitre** addì **quattordici** del mese di **dicembre** alle ore **diciannove** e minuti **zero** in videoconferenza con Google Meeting, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, composto dai seguenti membri:

Cognome Nome	Presente
DROVETTI Giuseppe - Sindaco	Sì
COSTANTINO Maria - Vice Sindaco	Sì
ZUCCALA' Alessandro - Consigliere	Sì
GRANERI Dario Piero - Consigliere	Sì
VALETTO Gualtiero - Consigliere	Sì
OZELLA Domenico - Consigliere	Sì
PERONA Angela - Consigliere	Sì
BERTOLO Marina - Consigliere	Giust.
ENRICO Tobia - Consigliere	No
BONINO Giovanni - Consigliere	No
MAGGIONI Gloria Ada Maria - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CARRERA dott.ssa Daniela

Il Sindaco, DROVETTI Giuseppe, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Entra il Consigliere Valetto Gualtieri, i consiglieri presenti passano da n. 7 a n. 8 votanti;

VISTO l'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- Il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- i commi da 739 a 783, che ridisciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 04/03/2023 di conferma aliquote IMU – anno 2023;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 53, comma 16 della L. 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs.vo 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 della L. 269/2006;

VERIFICATO che la L. 160/2019 ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

VISTO il:

- comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento; la stessa disposizione stabilisce che detti fabbricati saranno esenti a decorrere dall'anno d'imposta 2022;
- comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

RICHIAMATO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

CONSIDERATO che l'emendamento approvato in sede di conversione del Decreto Legge n. 132/2023 "Decreto Proroghe" prevede con l'articolo 6-ter nel dettaglio che: *"In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025."*

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

DATO atto che si intende confermare le aliquote per l'anno 2024 come sottospecificato:

TIPOLOGIA IMMOBILE	Alq. Comune	Aliq. Stato	DETRAZIONE
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)	0,55%	0%	Detrazione €200,00
Abitazioni principali (categorie A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7) e pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	Esente	Esente	
Fabbricati classificati nella categoria catastale D con esclusione della categoria D/10	0,29%	0,76%	
Aree edificabili e fabbricati collabenti (F/2)	0,85%	0%	
Negozi (C/1)	0,98%	0%	
Altri immobili	1,05%	0%	

Terreni agricoli NON posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali	0,70%	0%	
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali	Esente	Esente	
Unità abitativa concessa dal proprietario in uso gratuito, con contratto regolarmente registrato, a parenti di primo grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente con relative pertinenze	1,05 %	0%	Riduzione 50% della base imponibile
Fabbricati rurali ad uso strumentale si cui all' art.9 comma 3-bis D.L. n.557/93	0,10%	0%	
Beni merce	Esente	Esente	

CONSIDERATO inoltre di confermare i seguenti valori medi convenzionali delle aree edificabili ai fini dell'imposizione IMU:

- Aree edificabili residenziali € 35,00/mq
- Aree edificabili industriali € 17,00/mq

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012;

CON voti favorevoli n. 8, espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

- Di dare atto che, tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU, da applicare nell'anno 2024;
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024;

- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALIQ. COMUNALE	ALIQ. STATO	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,55%	0%	Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)
Esente	Esente	Abitazioni principali (categorie A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7) e pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)
0,29%	0,76%	Fabbricati classificati nella categoria catastale D con esclusione della categoria D/10
0,70%	0%	Terreni agricoli NON posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali
Esente	Esente	Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali
0,85%	0%	Aree edificabili e fabbricati collabenti (F/2)
0,98%	0%	Negozi (C/1)
1,05%	0%	Altri immobili
1,05 % (Riduzione 50% base imponibile)	0%	Unità abitativa concessa dal proprietario in uso gratuito, regolarmente registrato, a parenti di primo grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente con relative pertinenze
0,1%	0%	Fabbricati rurali ad uso strumentale si cui all' art.9 comma 3-bis D.L. n.557/93
Esente	Esente	Beni merce

- di confermare per l'anno 2024 i seguenti valori medi convenzionali delle aree edificabili, ai fini dell'imposizione dell'IMU:
 - Aree edificabili residenziali € 35,00/mq
 - Aree edificabili industriali € 17,00/mq
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.
- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

DROVETTI Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE

CARRERA dott.ssa Daniela

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio Online del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 21/12/2023.

Li, 21/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

CARRERA dott.ssa Daniela

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3 T.U.E.L n. 267/2000)

- X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Li, 21/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

CARRERA dott.ssa Daniela